

Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2025, n. 1-1518

Peste suina africana. Ordinanza n. 4/2025 del 4 agosto 2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. Approvazione della modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 3-1212 del 9 giugno 2025 (calendario venatorio 2025/2026), in adeguamento alle novità introdotte dalla citata Ordinanza per l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale.



Seduta N° 100

Adunanza 29 AGOSTO 2025

Il giorno 29 del mese di agosto duemilaventicinque alle ore 13:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 1-1518/2025/XII

OGGETTO:

Peste suina africana. Ordinanza n. 4/2025 del 4 agosto 2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana. Approvazione della modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 3-1212 del 9 giugno 2025 (calendario venatorio 2025/2026), in adeguamento alle novità introdotte dalla citata Ordinanza per l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, con la D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025, è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2025/2026 (Allegato A) e le relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B).
- la lett. r) del p.to 1.1 del sopra citato Allegato A) ha previsto per la specie cinghiale in forma programmata due periodi e precisamente dal 21 settembre 2025 al 21 gennaio 2026 o dal 1 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;
- la sopra citata D.G.R. stabilisce che eventuali aggiornamenti sull'applicabilità delle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2025-2026 nelle zone di restrizione, potranno essere oggetto di successivi provvedimenti conseguenti all'evolversi della situazione legata all'emergenza della Peste Suina Africana (PSA) e alle prescrizioni da parte degli organismi statali e del Commissario straordinario;

Visto il "Piano Strategico di Eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest" adottato dal Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana in data 09 luglio 2025;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 3/2025 "*Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana*" del 14 luglio 2025 con la quale sono state definite le misure di eradicazione della peste suina africana (PSA) da applicare in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 ed al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;

Atteso che al comma 2) dell'art. 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) dell'Ordinanza 3/2025 si dispone, tra l'altro, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurino l'applicazione di cui all'ordinanza tenendo conto della loro situazione epidemiologica e dell'organizzazione territoriale sotto il coordinamento del Commissario straordinario e del Ministero della salute;

Preso atto che l'Ordinanza 3/2025, all'art. 5 (*Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia*) individua a partire dal bordo esterno della Zona di Controllo dell'Espansione Virale – Zona CEV, o della Zona di Restrizione I - (ZRI) se esterna alla Zona CEV, un'ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 10 km, all'interno della quale deve avvenire il depopolamento con tutte le modalità già previste, incluso il controllo faunistico;

Preso atto che in data 4 agosto 2025 è entrata in vigore l'Ordinanza n. 4/2025 "*Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025*" che ha ritenuto necessario e urgente rivedere le misure contenute nell'ordinanza commissariale n. 3/2025, con particolare riferimento alle attività da porre in essere nella Zona di riduzione di densità del cinghiale di cui all'art. 5);

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", ha analizzato il testo della nuova Ordinanza n. 4/2025 e ha individuato in modo puntuale le modifiche da questa introdotte che generano ricadute sulle vigenti disposizioni regionali in riferimento all'attività venatoria al cinghiale, al fine di provvedere al loro adeguamento alla luce delle nuove disposizioni.

Atteso che all'art. 1 (*Zona di riduzione della densità del cinghiale*), comma 1) della sopra citata Ordinanza, il Commissario straordinario autorizza, in deroga all'art. 18 della Legge 157/1992, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026 nelle Unità di Gestione (UDG) e, laddove non sono presenti UDG, nei comuni che ricadono nella Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale 3/2025;

Atteso, altresì, che il comma 2 dell'art. 1 dispone che le regioni e le province autonome possono concordare con il Commissario straordinario specifiche modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1) sulla base di particolari esigenze o caratteristiche territoriali;

Dato atto che la Direzione Agricoltura e cibo, in data 20 agosto u.s. ha richiesto a tutti gli Istituti Venatori (ATC, CA, AFV, AATV) i cui territori ricadono nella Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui all'art. 5, di comunicare eventuali esigenze motivate nei termini previsti dall'Ordinanza che ostano all'applicazione del sopra citato articolo;

Atteso che il Settore Conservazione e gestione Fauna Selvatica e acquicoltura sulla base della ricognizione delle esigenze e caratteristiche territoriali pervenute dagli istituti venatori interessati, al fine di concordare con il Commissario le specifiche modalità di applicazione dell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza 4/2025, con nota prot. n. 00018613 del 26/08/2025, ha comunicato al suddetto Commissario le motivazioni per le quali gli ATC e CA hanno ritenuto di posticipare l'apertura alla caccia programmata al cinghiale rispetto al 1° settembre 2025;

Preso atto che negli Istituti Venatori (Ambiti territoriali caccia, comprensori alpini, aziende faunistiche venatorie ed aziende agriturismo venatorie) di seguito riportati che non hanno fatto pervenire la propria motivata esigenza, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme avrà inizio dal 1° settembre 2025 e si concluderà il 1° febbraio 2026:

ATC BI 1; CA BI 1; AFV Baraccone; AFV Daniela; AFV Del Duca; AFV Cellarengo; AFV Nicoletta; AFV Ternavasso; AFV Valcasotto; AFV Vestignè; AATV Benese; AATV Ceresole d'Alba; AATV Roncaglia; AATV Tenuta Pollenzo;

Preso atto della nota prot. n. 0000866 del 27/08/25 al protocollo dell'Ente n. 18738 del 28 agosto con la quale il Commissario straordinario esprime nulla osta all'apertura posticipata della caccia per gli istituti venatori elencati come da richiesta prot. n. 00018613 del 26/08/2025;

Sentito il Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità della Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, di integrare il "Calendario venatorio per la stagione 2025/2026", approvato, quale Allegato A, dalla D.G.R. n. 3-1212 del 9 giugno 2025, per la parte della caccia al cinghiale in forma programmata, p.to 1.1, lett. r), prevedendo il periodo dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026 come previsto all'art.1, comma 1) dell'Ordinanza 4/2025.

Si dà atto che il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura procederà a dare informativa ai componenti della " Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna".

Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8- 8111.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, quale adeguamento alle novità introdotte dall'Ordinanza n. 4/2025 del 4 agosto 2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, la modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 3-1212 del 9 giugno 2025 (Calendario venatorio 2025/2026) inserendo al punto 1.1, lett. r) dell'allegato A) il seguente periodo: "dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026" ;

di disporre che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 4/2025, è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026 esclusivamente nei sotto riportati istituti venatori i cui territori ricadono nella Zona di riduzione della densità del cinghiale di cui all'art. 5:

ATC BI 1; CA BI 1; AFV Baraccone; AFV Daniela; AFV Del Duca; AFV Cellarengo; AFV Nicoletta; AFV Ternavasso; AFV Valcasotto; AFV Vestignè; AATV Benese; AATV Ceresole d'Alba; AATV Roncaglia; AATV Tenuta Pollenzo;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato; di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.